

Causa T-5/93

Roger Tremblay e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Diritti d'autore — Regolamento n. 17 —
Rigetto di una denuncia — Obblighi in materia di istruzione delle denunce —
Interesse comunitario»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 24 gennaio 1995 II - 188

Massime della sentenza

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione d'applicazione delle norme sulla concorrenza*
(Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)
2. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Contraddizione — Conseguenze*
(Trattato CE, art. 190)
3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Obbligo della Commissione di pronunciarsi mediante decisione sull'esistenza di un'infrazione — Insussistenza*
(Trattato CE, artt. 85 e 86)

4. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Presa in considerazione dell'interesse comunitario all'istruzione di una pratica — Criteri di valutazione (Trattato CE, artt. 85 e 86)*

1. La motivazione di una decisione lesiva deve consentire al destinatario di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, onde far valere eventualmente i suoi diritti e stabilire se la decisione sia o no giustificata, e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Tuttavia la Commissione non è obbligata a prendere posizione, nel motivare le decisioni che adotta per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda di accertamento di un'infrazione alle dette norme; è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'adozione della decisione.

Non è conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 190 del Trattato la motivazione di una decisione con cui la Commissione respinge una denuncia fondata su tre censure, dopo averne esaminate due ma senza far conoscere i motivi del rigetto della denuncia per quanto riguarda la terza.

2. Una contraddizione nella motivazione di una decisione integra inosservanza dell'obbligo ex art. 190 del Trattato tale da inficiare la validità dell'atto di cui trattasi qualora risulti che a causa di tale contraddizione il destinatario dell'atto non è in

grado di conoscere la reale motivazione della decisione, nel suo complesso o in parte, e che pertanto il dispositivo dell'atto è in tutto o in parte privo di qualsiasi fondamento giuridico.

3. Gli artt. 85, n. 1, e 86 producono direttamente effetti nei rapporti fra i singoli e attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Alla luce di questa suddivisione delle competenze fra la Commissione e i giudici nazionali nonché della conseguente tutela dei singoli dinanzi ai giudici nazionali, l'art. 3 del regolamento n. 17 non conferisce a chi presenta una domanda a norma del detto articolo, anche qualora la Commissione abbia acquisito la convinzione dell'esistenza di un'infrazione del genere, il diritto ad una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 189 del Trattato in merito all'esistenza o meno di un'infrazione delle citate disposizioni del Trattato. La soluzione è diversa unicamente qualora l'oggetto della denuncia rientri nelle competenze esclusive della Commissione, come la revoca di un'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato.

4. La Commissione può respingere una denuncia, sia prima di aver avviato

un'istruzione sia dopo aver adottato provvedimenti in proposito, per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione della pratica. Per valutare tale interesse essa deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto sottoposti. Essa deve in particolare contemperare la rilevanza dell'infrazione allegata per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86 del Trattato. Il fatto che alla magistratura ordinaria o ad un'autorità nazionale della concorrenza sia già stata sottoposta la questione della conformità di un'intesa o di una pratica con gli artt. 85 o 86 del Trattato è un elemento che può essere preso in considerazione

dalla Commissione per valutare l'interesse comunitario della pratica.

In particolare, quando le conseguenze delle infrazioni denunciate si esplicano essenzialmente solo sul territorio di uno Stato membro e sono stati aditi i giudici e le autorità amministrative competenti del detto Stato membro nell'ambito di controversie tra il denunciante e l'ente denunciato, la Commissione è legittimata a respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario, purché tuttavia i diritti del denunciante possano essere salvaguardati in modo soddisfacente dai giudici nazionali, il che presuppone che questi ultimi siano in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per stabilire se le dette pratiche integrino un'infrazione alle citate disposizioni del Trattato.